

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1561

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1995

Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale
e sui protesti cambiari

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno dell'usura, piaga sociale, delitto tra i più antichi ed inveterati dell'umanità, peccato - per i credenti - che grida vendetta al cospetto di Dio, vede finalmente le istituzioni - e questo Parlamento *in primis* - chiamate a dare risposte concrete ed efficaci per contrastarne la portata e gli effetti perversi che da esso derivano.

Mentre da un lato siamo chiamati a predisporre norme di legge che meglio definiscano il reato e con maggiore rigore lo sanzionino, d'altro canto, come da più parti richiesto, si rende indispensabile corroborare e rinforzare la normativa, con provvedimenti *a latere*, che siano utili al fine di neutralizzare, per quanto possibile o comunque pongano ostacoli alla perpetrazione del reato.

Faccio anche riferimento a tal proposito a quanto dichiarato dal Governatore della Banca d'Italia nella sua «relazione all'assemblea generale dei partecipanti» tenutasi il 31 maggio 1994: e cito testualmente: «il fenomeno dell'usura ha assunto dimensioni preoccupanti sia per i suoi effetti sui soggetti e sulle imprese vittime del reato, sia perchè agevola l'ingresso della criminalità nel sistema economico. L'azione di repressione dei comportamenti illegali deve essere assecondata anche da approfondimenti della vigente normativa, per verificare il grado di elasticità e le eventuali carenze al fine di apportare i rimedi più idonei».

A tale proposito con il presente disegno di legge propongo una parziale modifica alla legge sulla cambiale, legge che, non dimentichiamo è «datata» 1933. In sostanza al fine di una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie e commerciali che sottostanno alla emissione delle cambiali ritengo utile introdurre tra i requisiti della cambiale anche la «causa» del negozio sottostante. Per quanto sia ben consapevole

che in tal modo si infrange una tradizione plurisecolare, che ha visto nello strumento cambiario un titolo fondamentalmente astratto, privo cioè di riferimento alla causa del negozio sottostante, tuttavia, in considerazione della pratica commerciale, che vede ormai con notevole sfavore il riutilizzo della cambiale quale strumento di regolamentazione delle transazioni, preferendo ricorrere ormai gli operatori a strumenti più sofisticati che vanno dai regolamenti a mezzo di semplici ricevute bancarie fino ai regolamenti elettronici, ritengo che non vi siano oggi valide ragioni ostative alla modifica proposta.

Partendo proprio dalla considerazione del relativo scarso utilizzo che oggi si fa della cambiale quale strumento per il regolamento di transazioni commerciali, evidenzio come invece un consistente ricorso alla emissione di questo titolo di credito sia da correlare per lo più ad operazioni di natura finanziaria, spesso poste in essere da intermediari non a ciò autorizzati, primi tra tutti gli usurai. Una più rigida prescrizione dei requisiti obbligatori della cambiale, oltre a favorire la trasparenza delle operazioni servirà a togliere dalle mani degli usurai uno dei loro principali mezzi di pressione al fine dello smobilizzo dei crediti acquisiti nei confronti delle loro vittime.

Altra modifica proposta dal presente disegno di legge è quella che riguarda i protesti dei titoli cambiari e ciò sia al fine di incorrere alla lotta all'usura, sia per motivi di evidente equità. Infatti una delle cause del ricorso ai prestiti usurai è data dalla impossibilità di accesso al credito bancario; ciò non poche volte avviene perchè i soggetti richiedenti o loro familiari risultano essere «protestati». Ma stante la disciplina attuale sul protesto dei titoli cambiari spesso la levata del protesto e/o la successiva pubblicità che ne deriva è dovuta a errori (non

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

idonea individuazione del protesto) o a fatti che nel complesso possiamo ritenere addirittura illegittimi. In questi casi, nonchè quando vi è un tardivo pagamento del debito cambiario (situazione che di fatto esclude la pericolosità sociale del debitore per future analoghe richieste di credito), deve essere data la più ampia possibilità ai cittadini di evitare che, con la pubblicizza-

zione del «protesto», possano ricevere un grave danno, poichè altrimenti la loro immagine rimarrebbe nel tempo pregiudicata agli occhi dei futuri possibili creditori e nei confronti del sistema finanziario in genere.

Si confida pertanto nel più ampio consenso per promuovere l'operatività del presente disegno di legge come legge dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 1 delle norme allegato al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, è aggiunto il seguente comma:

«La cambiale dovrà inoltre contenere:

a) il codice fiscale di colui al quale, o all'ordine del quale, deve farsi il pagamento;

b) il codice fiscale dell'emittente o del traente e del trattario;

c) il codice fiscale dei giranti e degli avallanti;

d) la causale dell'obbligazione, intendendosi per questa la specificazione che l'emissione del titolo sia avvenuta per una delle seguenti cause: acquisto di beni, contropartita di operazioni finanziarie, rinnovo del titolo emesso in precedenza a fronte di acquisto di beni, rinnovo del titolo in precedenza emesso in contropartita di operazione finanziaria».

2. All'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata dalla legge 29 dicembre 1959, n. 1559, è aggiunto il seguente comma:

«L'elevazione del protesto su titolo di credito deve contenere l'annotazione del codice fiscale dell'obbligato».

3. Al terzo comma della legge 12 febbraio 1955, n. 77, introdotto dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, le parole: «nel termine di cinque giorni dalla levata del protesto» sono soppresse. Al medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: «La cancellazione può essere richiesta entro i due giorni lavorativi precedenti il termine per la trasmissione degli elenchi da parte delle cancellerie dei tribunali alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, sempre che il richiedente dimostri di aver provveduto al pagamento a favore

del legittimo portatore del titolo anche degli interessi maturati dalla data di scadenza a quella di effettivo pagamento, calcolati al tasso legale, delle spese di protesto e di una penale pari al 2 per cento dell'importo facciale del titolo, salvo che il portatore non abbia fatto espressa rinuncia; tali adempimenti dovranno risultare da apposita quietanza apposta dal legittimo portatore sul titolo.».

4. Dopo il quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, introdotto dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, sono inseriti i seguenti:

«Analogia richiesta può essere presentata da chiunque sia in grado di dimostrare di aver subito levata di protesto, al proprio nome, in forma illegittima o erronea.

La levata di protesto fatta a nome di familiari inseriti nello stato di famiglia del richiedente, non può rappresentare da solo elemento ostativo all'apertura di linea di credito da parte di banche o società finanziarie».

